

Sentenza. n. 38 depositata il 6 marzo 2020

Materia: Sanità

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018 n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), **art.135**

Esito: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 135 della l.r. n. 19 del 2018

L'art. 135, della legge Regione Piemonte n.19, del 2018, prevede l'accesso agli incarichi convenzionali a tempo indeterminato, nel settore dell'emergenza sanitaria territoriale, al personale medico, in servizio presso le strutture del sistema emergenza-urgenza territoriale 118 delle aziende sanitarie (ASR) della Regione Piemonte, con un'anzianità lavorativa di almeno tre anni, ma privo del diploma di formazione in medicina generale.

La norma regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri che l'ha ritenuta lesiva delle leggi statali e della contrattazione collettiva richiedenti, invece, per l'accesso ai suddetti incarichi convenzionali a tempo indeterminato, oltre la laurea in medicina e l'abilitazione professionale, il diploma di formazione specifica in medicina generale e l'attestato di idoneità all'esercizio all'attività di emergenza sanitaria.

Il ricorrente lamenta, di conseguenza, in considerazione del contrasto con i principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato in materia sanitaria, che la norma regionale impugnata violi l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed infranga, inoltre, il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, Cost., nel dettare una disciplina discriminante i medici delle altre regioni, ai quali, per l'accesso ai medesimi incarichi, è invece richiesto anche il diploma di formazione specifica in medicina generale.

Nel merito, la Corte ha preliminarmente individuato la materia, ritenendo che la stessa attenga essenzialmente alla tutela della salute, alla quale è attribuita (dall'art. 117, comma terzo, Cost.) la competenza legislativa concorrente attuativa, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalle leggi dello Stato. La Corte è passata quindi a richiamare la normativa di fonte statale e la contrattazione collettiva, rilevando che non possa negarsi *“la stretta connessione tra i titoli del personale medico, le condizioni per la fruizione della prestazioni sanitarie fissate dagli accordi collettivi e i principi fondamentali, riservati alla competenza legislativa dello Stato, in materia di tutela della salute”*.

La disciplina sui medici di medicina generale è dettata dal d. lgs. n. 502 del 1992, che individua, all'art.8, i limiti e gli ambiti della contrattazione collettiva. E' tuttavia l'art. 21 del d.lgs n.368 del 1999 che stabilisce il principio del necessario possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale per esercitare l'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Detto principio, che ha lo scopo di assicurare la completezza e

l'omogeneità dei medici di medicina generale, è stato successivamente recepito nella contrattazione collettiva nazionale (art.15 dell'ACN del 23 marzo 2005 e l'art.2 dell'ACN del 21 giugno 2018).

L'ACN del 23 marzo 2005, oltre a recepire, nel suo art.15, il principio del necessario possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, per esercitare l'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, prevede, però, all'art. 97, il conferimento di incarichi a medici privi di diploma di formazione in medicina generale. La Corte ha tuttavia affermato che, riferendosi l'art.97 ad incarichi residuali e a tempo determinato, non è contrastante con il principio stabilito per gli incarichi a tempo indeterminato, principio fondamentale che assicura la formazione del medico connettendola alla tutela della salute.

La corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 135, della legge Regione Piemonte n.19, del 2018, in quanto, violando l'art.117, terzo comma della Costituzione, contrasta con il principio fondamentale del necessario possesso del diploma di formazione in medicina generale, per l'esercizio a tempo indeterminato dell'attività di medico di medicina generale.